

## **RISOLUZIONE N. 276/E**

*Roma, 09 novembre 2009*

***OGGETTO: Soppressione del codice tributo “2835” denominato “Accisa sul gasolio per autotrazione. Quota da attribuire alle regioni a statuto ordinario. Legge 296/2006, art. 1, c. 12”***

Con la Risoluzione 69/E del 12/04/2007 è stato istituito il codice tributo “2835” per consentire il versamento, tramite modello “F24 Accise”, di una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione da attribuire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 12.

Con nota protocollo n. 138901/R.U. del 16 ottobre 2009, l’Agenzia delle Dogane ha chiesto la soppressione del suddetto codice tributo in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 298 e 312 della legge 24.12.2007, n. 244 non sono più operanti le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 12 della sopraccitata legge 296/2006.

In considerazione di quanto sopra esposto, si dispone la soppressione del seguente codice tributo:

- ***“2835” - “Accisa sul gasolio per autotrazione. Quota da attribuire alle regioni a statuto ordinario. Legge 296/2006, art. 1, c. 12”***